

**VERBALE DI ACCORDO IN SEDE AMMINISTRATIVA EX ART. 4, 5 e 24 L. 223/91  
PER L'EX ZUCCHERIFICIO DI CASEI GEROLA**

Il giorno 7 settembre 2015, alle ore 14:30, si sono incontrati presso ARIFL in Via Taramelli 24, Milano:

- la **FINBIETICOLA CASEI GEROLA S.r.l.** Cod. Fisc 02866241207 con sede legale in Roma, Piazza Cavour 19 (di seguito anche la "**Società**" o "**Finbieticola**") nella persona dell'Amministratore Unico Ing. Roberto Testa, munito dei necessari poteri;
- la **BIOENERGY CASEI GEROLA S.r.l.** Cod. Fisc 06267660964 con sede legale in Roma, Piazza Cavour 19 (di seguito anche "**Bioenergy**") nella persona dell'Amministratore Unico Cav. Mario Resca, munito dei necessari poteri

da una parte

e

- FAI-CISL Nazionale, in persona
- FLAI-CGIL Nazionale, in persona
- UILA-UIL Nazionale

Unitamente alle rispettive rappresentanze sindacali territoriali e aziendali in rappresentanza di tutti i lavoratori

dall'altra

**Premesso che**

- A. A seguito della riforma del mercato comune dello zucchero (Reg. CE 318/2006 e 320/2006), verso la fine del 2006 Italia Zuccheri S.p.A. cessava l'attività di produzione e commercializzazione di zucchero presso alcuni dei propri stabilimenti, tra cui quello di Casei Gerola (PV), assumendo contestualmente l'obbligazione di demolire e bonificare le infrastrutture e gli impianti precedentemente dedicati alla produzione di zucchero, oltre che di bonificare il suolo e sottosuolo ove insistevano tali stabilimenti industriali, con conseguente chiusura dello stabilimento e cessazione in via definitiva dell'attività dello zuccherificio e collocazione del personale in cassa integrazione guadagni straordinaria. Tali obbligazioni di riconversione industriale sono state, in seguito, assunte da Finbieticola, società costituita nel 2008 a seguito di atto di scissione parziale non proporzionale di Italia Zuccheri;
- B. con lettera del 19 giugno 2015 Finbieticola ha avviato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4, 5 e 24 della L. 223/91, la procedura di licenziamento collettivo e di conseguente collocamento in mobilità di tutte le n. 18 unità lavorative alle proprie dipendenze, a suo tempo impiegate presso il sito ex zuccherificio di Casei Gerola (PV);
- C. l'esigenza di procedere alla sopra menzionata riduzione di personale, come indicato nella comunicazione innanzi citata e anticipato in occasione dei diversi incontri sindacali, è determinata

dall'impossibilità di reimpiegare il personale in esubero al termine del periodo di C.I.G.S. per cessazione totale di attività della durata di 24 mesi a decorrere dal 01/07/2013 e di cui al verbale di accordo sottoscritto in data 04/07/2013 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- D. i motivi tecnici di tale riduzione di personale sono quelli più volte illustrati e riferiti in occasione dei numerosi incontri sindacali in sede nazionale e locale che nel tempo si sono susseguiti ed all'esito dei quali sono stati conclusi, a partire dal *Protocollo quadro nazionale per il settore industriale saccarifero* del 6, 7 e 8 febbraio 2006, diversi accordi sindacali volti alla gestione degli esuberanti conseguenti alla profonda ristrutturazione ed al deciso ridimensionamento dell'Industria saccarifera nazionale.
- E. in particolare, le ragioni che determinano la situazione di eccedenza di personale sono connesse alla ristrutturazione operata dall'intero settore a seguito della riforma comunitaria dell'OCM zucchero che ha comportato una sensibile riduzione del prezzo di mercato dello zucchero ed una riduzione dei quantitativi prodotti in Europa ed in particolare per quanto concerne l'Italia, la chiusura di 15 stabilimenti su 19, tra i quali lo zuccherificio di Casei Gerola in questione;
- F. in attuazione della Legge n. 81/2016, la Società ha sottoscritto un accordo di riconversione industriale dell'attività produttiva in precedenza svolta presso l'ex zuccherificio di Casei Gerola. In esecuzione degli impegni assunti con il suddetto accordo la Società ha, peraltro, identificato nella società Bioenergy Casei Gerola S.r.l. (di seguito per brevità anche "**Bioenergy**"), il cui socio unico è la stessa Finbieticola, il soggetto giuridico che sta implementando il progetto di riconversione in oggetto;
- G. in esecuzione di tale obbligazione di riconversione, Bioenergy ha richiesto ed ottenuto dalle competenti autorità l'autorizzazione unica ex D.Lgs. 386/2003 per la costruzione ed esercizio di una centrale per la produzione di energia da fonti rinnovabili (biomasse vegetali) in Casei Gerola (di seguito la "**Centrale a Biomasse**") ed ha iniziato le prime attività di recinzione dell'area di cantiere e di sistemazione del terreno;
- H. la predetta autorizzazione unica è stata impugnata in sede amministrativa ed i conseguenti contenziosi amministrativi sono stati solo di recente positivamente risolti. La perdurante incertezza giuridica circa l'applicazione degli incentivi tariffari spettanti agli impianti autorizzati e previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero di cui alla legge n. 81/2006, inoltre, ha fortemente penalizzato lo sviluppo del programma di lavoro e, conseguentemente, ha comportato un ritardo nell'avvio delle attività nelle quali avrebbero già potuto essere impiegate le eccedenze occupazionali in parola;
- I. per i motivi tecnici, organizzativi e produttivi innanzi esposti, non si ritiene di poter adottare misure idonee a porre rimedio alla situazione di eccedenza di personale ed evitare, anche solo in parte, la dichiarazione di mobilità, stante la totale cessazione dell'attività produttiva in capo alla Società e la non utilizzabilità, in questa fase e senza soluzione di continuità con la scadenza del sopra menzionato periodo di CIGS a far data dal 1/7/2015, della prestazione dei lavoratori nella nuova attività;
- J. alla data odierna, peraltro, le incertezze del quadro normativo di riferimento in tema di regime tariffario riservato agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili autorizzati in esecuzione dei progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero di cui alla legge n. 81/2006, rendono alquanto difficoltoso ottenere i necessari finanziamenti per la costruzione della Centrale a Biomasse e, conseguentemente, rendono incerta l'effettiva realizzazione della stessa Centrale a Biomasse;
- K. nel corso dei mesi scorsi le Parti si sono incontrate per esaminare le possibili soluzioni per far fronte alla situazione di eccedenza di personale sopra indicata, e, a tal fine, hanno, altresì, effettuato

verifiche tecniche presso gli uffici del Ministero del lavoro che hanno confermato la non disponibilità di soluzioni alternative. In data 30 giugno 2015 è terminata la Cassa integrazione guadagni straordinaria;

- L. si rende, pertanto, necessario risolvere, nei tempi ed alle scadenze di legge, il rapporto di lavoro dell'intero personale dipendente di Finbieticola;
- M. in data 19 giugno 2015 Finbieticola Casei Gerola S.r.l. ha dato formale inizio alla procedura di licenziamento collettivo di tutto il personale in forza pari a n. 18 unità lavorative, di cui n. 12 operai, n. 5 impiegati e n. 1 quadro;
- N. le organizzazioni sindacali hanno chiesto di essere convocate per esaminare congiuntamente la questione. Nel corso del mese di luglio 2015 si sono svolti incontri tra le parti al fine di esaminare la situazione aziendale e verificare la possibilità di raggiungere un accordo sindacale al fine di ridurre l'impatto sociale conseguente al licenziamento del personale;
- O. in esito all'ultimo di tali incontri per l'esame congiunto di cui all'art 4 comma 5 della L. 223/91, svoltosi in data 30 luglio 2015 le Parti hanno convenuto e si sono date reciprocamente atto che non sussistevano più le condizioni per proseguire la fase sindacale della procedura di mobilità avviata come sopra indicato e, pertanto, hanno dichiarato e verbalizzato il mancato accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della L. 223/91. Alla luce di quanto sopra, la Società ha richiesto la convocazione da parte delle competenti autorità/agenzie al fine della prosecuzione della trattativa in fase amministrativa;
- P. in data odierna, espletata la procedura di esame congiunto in sede amministrativa presso l'ARIFL Lombardia,

### **Le Parti hanno convenuto quanto segue:**

- 1) Le premesse, le comunicazioni innanzi citate intercorse tra le Parti e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito anche il "**Verbale**").
- 2) Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che i lavoratori in forza alla Società, a suo tempo adibiti all'ex zuccherificio di Casei Gerola, che si rende necessario licenziare e porre in mobilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4, 5 e 24 della L. 223/91, sono in totale 18 (diciotto).
- 3) Le parti, anche per quanto occorrer possa in deroga ai principi ed ai criteri di legge, concordano quanto appresso:
  - 3.1 Finbieticola procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con tutti i 18 (diciotto) lavoratori sopra indicati con effetto dalle ore 23:59 del 7 settembre 2015 e collocazione in mobilità a far data dal 8 settembre 2015.
  - 3.2 Finbieticola riconoscerà e erogherà a tutti lavoratori di cui sopra, le retribuzioni e competenze da ciascuno maturate, alle scadenze indicate al successivo punto 3.3., previa sottoscrizione da parte di ciascun lavoratore interessato, entro e non oltre il 15 ottobre 2015, di un verbale di conciliazione in sede sindacale (di seguito anche la "**Conciliazione**"), sostanzialmente conforme al testo quivi allegato sub **All. 1**, contenete, tra l'altro, l'espressa accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro con la Società e la rinuncia definitiva ad ogni e qualsiasi ulteriore diritto, pretesa ed azione nei confronti della stessa nonché di Bioenergy, relativi o comunque inerenti od occasionati dal pregresso rapporto di lavoro ed alla sua cessazione.

3.3 In particolare, la Società corrisponderà a ciascun lavoratore le retribuzioni relative alle mensilità di luglio e agosto 2015, nonché le competenze di fine rapporto maturate fino a tutto il 7 settembre 2015, ivi inclusa l'indennità sostitutiva del preavviso, entro 10 giorni lavorativi successivi alla sottoscrizione della Conciliazione.

Il periodo dal 1 settembre al 7 settembre 2015 sarà considerato e riconosciuto, per ciascun lavoratore, quale permesso non retribuito. Con la sottoscrizione della Conciliazione, ciascun lavoratore dovrà espressamente accettare tale trattamento relativo al periodo 1-7 settembre 2015.

4) Fermo restando tutto quanto sopra previsto, nonché quanto indicato al successivo punto 6), con specifico riferimento al progetto di riconversione industriale dell'attività produttiva in precedenza svolta presso l'ex zuccherificio di Casei Gerola, attualmente in corso di implementazione da parte di Bioenergy, come indicato alla premessa G, la Società e Bioenergy confermano l'impegno alla ricollocazione di tutti i lavoratori di cui al punto 3.1 nell'ambito del progetto di riconversione, subordinatamente alla sottoscrizione della Conciliazione da parte dei singoli lavoratori, nonché ai seguenti termini e condizioni:

- (i) fermo restando quanto previsto al successivo punto 6), in considerazione di quanto specificamente evidenziato alla premessa J., l'impegno alla ricollocazione dei lavoratori sopra indicato deve ritenersi, in ogni caso, sospensivamente condizionato e subordinato all'effettivo inizio dei lavori di costruzione della Centrale a Biomasse entro il termine ultimo del 7 marzo 2017 (di seguito la "**Condizione Base**"). Ai fini della verifica dell'avveramento della Condizione Base, per effettivo inizio dei lavori di costruzione della Centrale a Biomasse si intende la sottoscrizione del primo contratto di appalto/fornitura relativo alla fornitura ed installazione di un componente strutturale della Centrale a Biomasse (verosimilmente la caldaia). A tal fine, Bioenergy si impegna a comunicare alle OO.SS nazionali, nonché alle rispettive rappresentanze sindacali territoriali e aziendali, firmatarie del presente Verbale, l'avveramento della Condizione Base entro e non oltre i successivi 5 giorni lavorativi;
- (ii) sempre subordinatamente all'avveramento della Condizione Base, la Società e Bioenergy si impegnano alla ricollocazione di ciascun lavoratore, come indicato al presente punto 4), compatibilmente con le rispettive competenze professionali da ciascuno possedute, ovvero maturate anche in esito ai percorsi di formazione professionale di cui al successivo punto 4) (iv), entro la fine del rispettivo periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quei lavoratori che, a tale data, avessero già maturato i requisiti di collocamento in pensione ed avessero già perfezionato la relativa procedura per beneficiare di tale trattamento. Entro il 15 gennaio 2017, le Parti si incontreranno in ogni caso per ottenere informazioni in merito al possibile avveramento della Condizione Base e, in tale occasione, se del caso, saranno anche discusse le condizioni applicabili ai successivi periodi di inserimento, ivi incluso in relazione allo svolgimento delle attività formative di cui al successivo punto 4 (iv), in esecuzione dell'impegno alla ricollocazione di cui al presente punto 4 (ii);
- (iii) al fine del rispetto degli impegni alla ricollocazione di cui al presente punto 4), Bioenergy potrà promuovere la ricollocazione dei lavoratori di cui sopra, ove se ne verifichi l'opportunità e compatibilmente con le rispettive competenze professionali da ciascuno possedute, ovvero maturate anche in esito ai percorsi di formazione professionale di cui al successivo punto 4) (iv), anche presso fornitori o altri soggetti direttamente o indirettamente collegati con la costruzione e/o l'esercizio della Centrale a Biomasse, in particolare nel periodo intercorrente tra la fine della mobilità e l'avvio in esercizio della Centrale a Biomasse. Resta, pertanto, inteso che in caso di ingiustificato rifiuto del lavoratore all'effettiva ricollocazione presso tali

soggetti, anche a termine o a tempo parziale, Bioenergy sarà definitivamente liberata da ogni impegno di ricollocazione di tali lavoratori;

(iv) i lavoratori che saranno ricollocati presso Bioenergy, potranno essere dedicati ad un percorso di formazione professionale teorico-pratico, onde favorirne un proficuo inserimento nelle nuove attività della Centrale a Biomasse. Tale percorso di formazione ed addestramento pratico potrà essere svolto anche presso stabilimenti/centrali industriali anche di terzi esercenti attività simili a quella della Centrale a Biomasse (es. centrale di Finale Emilia). Resta, pertanto, inteso che in caso di ingiustificato rifiuto del lavoratore di svolgere tale percorso formativo o in caso di mancato conseguimento di eventuali attestazioni o qualifiche in esito agli stessi, Bioenergy sarà definitivamente liberata da ogni impegno di ricollocazione di tali lavoratori.

- 5) Avveratasi la Condizione Base, al fine di seguire e monitorare l'andamento del progetto di riconversione e lo svolgimento del programma dei lavori di costruzione della Centrale a Biomasse, ivi incluse le iniziative dirette a favorire la ricollocazione e l'inserimento dei lavoratori nelle nuove attività, le Parti si incontreranno semestralmente, nonché su richiesta di una di queste, al verificarsi di eventi con riflessi significativi riguardo all'esito e allo svolgimento del progetto di riconversione dell'ex zuccherificio di Casei Gerola.
- 6) Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, entro il termine ultimo del 07 marzo 2017 non dovesse essersi avverata la Condizione Base e, conseguentemente, l'impegno della Società e di Bioenergy alla ricollocazione dei lavoratori di cui al precedente punto 4) non dovesse aver assunto efficacia, Bioenergy corrisponderà a ciascun lavoratore beneficiario dell'impegno alla ricollocazione come previsto e disciplinato al precedente punto 4) (ii) un importo onnicomprensivo e forfettario di euro 22.506,00 (ventiduemilacinquecentosei//00) a titolo di indennizzo per la mancata ricollocazione, a tacitazione di ogni e qualsiasi ulteriore pretesa, diritto, rivendicazione, istanza o indennizzo, con contestuale rinuncia definitiva da parte di ogni singolo lavoratore ad ogni conseguente azione, in relazione alla mancata ricollocazione presso la Società, Bioenergy o qualunque altra società direttamente o indirettamente collegata all'implementazione del progetto di riconversione industriale dell'ex zuccherificio di Casei Gerola, come sopra indicato. Resta inteso che anche la corresponsione di tale importo sarà, in ogni caso, subordinata alla sottoscrizione della Conciliazione da parte di ciascun lavoratore interessato. In esito alla sottoscrizione della Conciliazione, il pagamento dell'importo di euro 22.506,00 (ventiduemilacinquecentosei//00) sarà effettuato in tre rate da euro 7.502,00 (settemilacinquecentodue//00) ciascuna, alle seguenti scadenze: 30 giugno 2017, 31 dicembre 2017 e 30 giugno 2018.
- 7) Con quanto convenuto nel presente Verbale, le Parti si danno reciprocamente atto di avere esperito e concluso, in data odierna, con esito positivo e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, la procedura di consultazione sindacale/amministrativa prevista dagli artt. 4, 5 e 24 dalla L. n. 223/1991. Il contributo da versare all'INPS a carico dell'azienda, pertanto, verrà corrisposto nella misura di 3 mensilità per ciascun dipendente licenziato.

Milano, 7 settembre, 2015

Allegati:

- 1. Verbale di conciliazione individuale
- 2. Elenco dei lavoratori e profili professionali